



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 11 marzo 2004

Protocollo: 698

COMUNICATO STAMPA

CONSUMI DI GASOLIO: RESTITUZIONE ONERI AGLI AUTOTRASPORTATORI

L'Agenzia delle Dogane comunica che gli autotrasportatori di merci, conto proprio o conto terzi, possono chiedere la restituzione della quota di accisa, in denaro o in compensazione, corrispondente alla riduzione degli oneri relativi ai consumi di gasolio per autotrazione, relativi all'anno 2003, presentando una dichiarazione specifica entro il 30 giugno di questo anno.

I consumi di gasolio ammessi in beneficio possono essere comprovati solo attraverso le relative fatture di acquisto, mentre per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6730.

Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione l'importo del credito, così come prescritto dalla vigente legislazione, ne possono usufruire entro l'anno solare in cui il credito è sorto.

Il rimborso in denaro, invece, si determina moltiplicando l'importo, originariamente previsto in lire 33,26 per litro, per il totale dei litri di gasolio acquistati, convertendo poi in euro l'importo così ottenuto.

Sul sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it, è possibile scaricare il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati inseriti su floppy disk o cd-rom, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia (Ufficio tecnico di finanza o ufficio delle Dogane, dove istituito; Direzione circoscrizionale di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, i cui indirizzi e recapiti telefonici sono anch'essi reperibili sul sito internet).

Si possono inoltre chiedere informazioni anche al Customer care dell'Agenzia, dalle ore 8.00 alle 18.00, al numero verde 800 257 428.